

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TORELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 1969

Interpretazione autentica dell'articolo 66, secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, recante revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153, così testualmente recita:

« Le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro hanno privilegio generale sui mobili. Il n. 4 dell'articolo 2751 del codice civile è abrogato.

I crediti di cui al precedente comma e i crediti per contributi dovuti a istituti, enti o fondi speciali — compresi quelli sostitutivi o integrativi — che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti si collocano al primo posto dell'ordine di prelazione di cui all'articolo 2778 del codice civile e precedono quelli indicati al n. 1 del citato articolo. Ai suddetti crediti si applica, altresì, la norma dell'articolo 2776 del codice civile.

I crediti per contributi dovuti a istituti ed enti per altre forme di tutela previdenziale ed assistenziale, nonché gli accessori, limitatamente al 50 per cento del loro ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli di cui al precedente comma, si collocano al n. 5 dell'articolo 2778 del codice civile dopo i crediti ivi indicati.

Le norme di cui al presente articolo si osservano anche per i crediti sorti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, se il privilegio è fatto valere posteriormente.

Esse si applicano altresì se il privilegio è stato fatto valere anteriormente, qualora la procedura sia ancora in corso al momento dell'entrata in vigore della legge stessa.

Si intendono abrogate le norme in contrasto con quelle del presente articolo ».

In sede di applicazione della predetta norma si è ritenuto da più parti che i crediti per « retribuzioni » previsti al primo comma del predetto articolo 66, in caso di concorso con i crediti per i contributi dovuti a tutti gli organismi che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti di cui è cenno al secondo comma del prefato articolo, debbano essere pagati con criterio proporzionale fra essi.

Tale interpretazione sarebbe derivata dal fatto che i due tipi creditizi surriferiti sono stati ambedue collocati dalla legge al primo posto dell'ordine di prelazione di cui all'articolo 2778 del codice civile.

Una tale interpretazione è però errata perchè tale non fu la volontà del legislatore anche se una imperfetta dizione della norma potrebbe giustificare l'errore interpretativo.

Anzitutto non può ritenersi che la semplice collocazione di due diversi tipi di credito nello stesso ordine di privilegio comporti quale automatica conseguenza — in caso di loro concorso — una suddivisione proporzionale dell'eventuale copertura. Infatti il codice civile riconosce che crediti posti nell'ambito dello stesso ordine di privilegio, e quindi in concorso fra loro, siano preferiti gli uni agli altri (vedi ad esempio l'articolo 2778 del codice civile, nn. 4 e 13).

Secondariamente è fuori di dubbio che il legislatore intendeva riconoscere e garantire una situazione giuridica privilegiata alle retribuzioni dovute ai prestatori di lavoro e a tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro.

A tal fine veniva abrogato il n. 4 dell'articolo 2751 del codice civile e riconosciuti per detti crediti il privilegio generale sui mobili (vedi primo comma dell'articolo 66 della legge citata).

Allorchè poi si volle collocare detti crediti al primo posto dell'ordine di prelazione di cui all'articolo 2778 codice civile, si aggiunsero anche i crediti per contributi che, per brevità, chiameremo « previdenziali » e ciò partendo dal principio che ad essi ve-

niva riconosciuta la caratteristica di retribuzione differita.

Una tale valutazione giustificava la collocazione dei due crediti nello stesso ordine di prelazione, data la loro identica natura, ma era ben lungi dal pensiero del legislatore che i predetti crediti, nell'ipotesi di un eventuale concorso, dovessero essere trattati alla pari e quindi coperti e pagati con un criterio proporzionale tra loro.

Una simile possibilità di interpretazione doveva ritenersi esclusa dalla dizione letterale della norma perchè il legislatore aveva posto in evidenza dapprima il credito per retribuzioni e soltanto come aggiunta il credito previdenziale.

D'altronde l'intenzione del legislatore di riconoscere il massimo di garanzia alla retribuzione e al diritto pensionistico del lavoratore, già era apparsa negli articoli 39 e 40 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ove è previsto il diritto del lavoratore alle prestazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti indipendentemente dall'avvenuto versamento dei contributi.

Orbene: dopo una tale statuizione era evidente che il legislatore non intendeva porsi in patente contraddizione con se stesso: cioè, dopo aver garantito il diritto alle prestazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti anche in mancanza di versamenti di contributi, non poteva non assicurare — attraverso un diritto di priorità assoluta — la percezione delle retribuzioni e delle indennità conseguenti alla cessazione del rapporto di lavoro.

In altri termini: se fu volontà del legislatore garantire ai lavoratori il loro credito previdenziale, che come si è detto ha carattere di retribuzione *differita*, a maggior ragione era volontà del legislatore garantire con priorità assoluta la percezione di una retribuzione *attuale* che ha carattere di immediatezza dovendosi con essa provvedere alle necessità della vita quotidiana.

Purtroppo il concetto di fondo di voler assicurare al lavoratore, in ogni eventualità, il salario normale e quello differito con adeguata tutela ad entrambe le forme, non risultò pienamente evidenziato nella stesura

dell'articolo 66 e da ciò derivò quel dubbio interpretativo che indusse a far ritenere che i due tipi di credito previsti in detta norma dovessero concorrere proporzionalmente tra loro, così escludendo la preferenza a favore del credito per retribuzioni.

Se così fosse si arriverebbe a questo assurdo: che le disposizioni precedentemente in vigore ponevano i crediti per « retribuzioni » in posizione privilegiata migliore di quella attuale. Infatti secondo l'articolo 2778 codice civile i crediti per contributi non versati ad enti previdenziali erano collocati nell'ordine al n. 16 mentre le retribu-

zioni erano collocate con preferenza al n. 14 di detto articolo.

Siccome una tale volontà di *reformatio in peius* è da ritenersi esclusa da tutto l'iter parlamentare della legge; dalla lettera, sia pure imperfetta della disposizione di legge e dal ripetuto intendimento di voler riconoscere alla retribuzione dei lavoratori ogni massima possibile garanzia, si ritiene indispensabile la presentazione del presente disegno di legge interpretativo, confidando che esso vorrà raccogliere, con ogni massima possibile urgenza, l'adesione unanime del Senato.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 66, secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, deve interpretarsi nel senso che le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, collocate, ai sensi dello stesso articolo, al primo posto dell'ordine di prelazione di cui all'articolo 2778 del codice civile, unitamente ai crediti per contributi dovuti a enti, istituti o fondi speciali — compresi quelli sostitutivi o integrativi — che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, quando vengono in concorso tra loro, sono preferite ad ogni altro credito.